Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 817/2004 DELLA COMMISSIONE**

del 29 aprile 2004

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

(GU L 231 del 30.6.2004, pag. 24)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1360/2005 della Commissione del 18 agosto 2005	L 214	55	19.8.2005

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 817/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ([1]), in particolare gli articoli 34, 45 e 50,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 ha definito una disciplina unica per il sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale e ha stabilito, in particolare nel titolo II, le misure sovvenzionabili, gli obiettivi e i criteri di ammissibilità. Tale disciplina si applica al sostegno a favore dello sviluppo rurale nell'insieme della Comunità.

(2) Per completare tale disciplina è stato adottato il regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ([2]), tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'ambito dei vigenti strumenti applicati in virtù di diversi regolamenti del Consiglio, abrogati dall'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(3) Il regolamento (CE) n. 445/2002 è stato profondamente modificato. Inoltre, in occasione della modifica del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono state introdotte quattro nuove misure per le quali è necessario adottare modalità di applicazione. D'altro canto, tenendo conto dell'esperienza acquisita dall'inizio del periodo di programmazione, occorre chiarire alcune disposizioni, in particolare per quanto riguarda la procedura di modifica dei documenti di programmazione, la gestione finanziaria dei programmi e i controlli. Per ragioni di chiarezza e razionalità è quindi opportuno adottare un nuovo regolamento recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 ed abrogare il regolamento (CE) n. 445/2002.

(4) Dette disposizioni di applicazione devono attenersi al principio di sussidiarietà e devono quindi limitarsi a quanto è necessario adottare a livello comunitario.

(5) Quanto ai criteri di ammissibilità, il regolamento (CE) n. 1257/1999 stabilisce tre condizioni essenziali per il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole e nelle imprese di trasformazione, nonché per gli aiuti ai giovani agricoltori. Si deve stabilire il momento in cui devono sussistere tali condizioni e precisare la durata del periodo che può essere concesso dagli Stati membri a determinati beneficiari per conformarsi alle norme minime qualora realizzino investimenti per garantire il rispetto di dette norme.

(6) Il sostegno comunitario agli investimenti nelle aziende agricole e negli stabilimenti di trasformazione è subordinato alla condizione che si possano trovare normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione. Occorre stabilire le modalità per la valutazione dell'esistenza di tali sbocchi di mercato.

([1]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

([2]) GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 963/2003 (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32).

▼B

(7) Il sostegno alla formazione professionale non si applica alla normale istruzione agraria e forestale.

(8) Quanto alle condizioni per il sostegno al prepensionamento, devono essere risolti i problemi specifici legati alla cessione di un'azienda da parte di più cedenti o da parte di un affittuario.

(9) Nelle zone svantaggiate, relativamente a superfici sfruttate in comune da più agricoltori, possono essere concesse indennità compensative a ciascuno di tali agricoltori, proporzionalmente ai rispettivi diritti d'uso del terreno.

(10) Occorre precisare le competenze e gli strumenti di cui devono disporre le autorità o gli organismi selezionati per la fornitura di servizi di consulenza alle aziende agricole.

(11) Nell'ambito del sostegno per misure agroambientali o relative al benessere degli animali, la definizione dei requisiti minimi che gli agricoltori devono rispettare in relazione ai vari impegni agroambientali o relativi al benessere degli animali deve garantire un'applicazione equilibrata di questa misura, tenendo conto dei suoi obiettivi e contribuendo così ad uno sviluppo rurale sostenibile.

(12) Per quanto riguarda il sostegno agli agricoltori che partecipano ad un sistema di qualità, è opportuno precisare i prodotti interessati e il tipo di costi fissi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dell'importo del sostegno.

(13) Allo scopo di garantire la complementarità tra le misure di promozione istituite dall'articolo 24 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1257/1999 e il regime relativo alle azioni di informazione e di promozione istituito dal regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno ([1]), appare opportuno stabilire le condizioni dettagliate per il sostegno alla promozione dei prodotti di qualità, in particolare i beneficiari e le azioni ammissibili. Inoltre, per evitare il rischio di un doppio finanziamento, è necessario escludere il sostegno erogato nel quadro dello sviluppo rurale per le azioni di informazione e promozione realizzate in applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000.

(14) È necessario definire i criteri di selezione per gli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli. Tenendo conto dell'esperienza acquisita, tali criteri di selezione devono basarsi su principi generali anziché su norme settoriali.

(15) È opportuno derogare, a determinate condizioni, al disposto dell'articolo 28, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, che esclude nelle regioni ultraperiferiche il sostegno a favore degli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi.

(16) Occorre definire con maggiore precisione le foreste escluse dal sostegno al settore forestale in forza dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(17) Devono essere precisate le condizioni per poter beneficiare del sostegno all'imboschimento delle superfici agricole e dei pagamenti previsti a favore delle attività volte a mantenere e a migliorare la stabilità ecologica delle foreste.

(18) A norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999, è concesso un sostegno a favore di altre misure legate alle attività agricole e alla loro riconversione, nonché ad attività rurali, che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre misure di sviluppo rurale. Data la varietà di misure che potrebbero rientrare nel campo di applicazione di detto articolo, è opportuno lasciare

([1]) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

▼B

in primo luogo agli Stati membri il compito di definire le condizioni per la concessione di questo tipo di sostegno nell'ambito della programmazione.

(19) Occorre adottare disposizioni comuni a più misure, in particolare allo scopo di garantire l'applicazione delle consuete buone pratiche agricole laddove viene fatto riferimento a questo criterio, e la necessaria flessibilità degli impegni a lungo termine per tenere conto di eventi che potrebbero influenzare tali impegni, senza peraltro mettere in causa l'efficace applicazione delle varie misure di sostegno.

(20) Occorre tracciare une linea di demarcazione netta tra il finanziamento del sostegno allo sviluppo rurale e quello previsto nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Le eventuali deroghe al principio secondo cui le misure che rientrano nell'ambito dei regimi di sostegno delle organizzazioni comuni di mercato non possono beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale devono essere proposte dagli Stati membri nell'ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale in funzione delle loro esigenze specifiche e secondo una procedura trasparente.

(21) I pagamenti nell'ambito delle misure di sviluppo rurale devono essere versati integralmente ai beneficiari.

(22) Il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione ([1]) reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ([2]), relativamente all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti cofinanziati dai Fondi strutturali e quindi dalla sezione «orientamento» del FEAOG. A fini di coerenza, è opportuno che il regolamento (CE) n. 1685/2000 si applichi alle misure cofinanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG, salvo altrimenti disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999, dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ([3]), e dal presente regolamento.

(23) La fissazione di listini dei prezzi unitari costituisce una prassi frequente per taluni investimenti cofinanziati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, primo, secondo e sesto trattino, e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Per ragioni di chiarezza e per semplificare la gestione di tali misure appare pertinente prevedere, a partire dal 2000, la possibilità di esentare i beneficiari dall'obbligo di presentare le fatture richieste dal regolamento (CE) n. 1685/2000. È altresì opportuno stabilire le condizioni di applicazione dei listini per garantire una gestione efficace da parte degli Stati membri che li utilizzano.

(24) La decisione 1999/659/CE della Commissione, dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006 ([4]), precisa il tipo di spese che formano parte integrante della dotazione assegnata agli Stati membri. D'altra parte, il regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio ([5]), prevede che i pagamenti connessi a determinati impegni assunti anteriormente al 1ºgennaio 2000 possano essere inseriti, a talune condizioni, nella programmazione per lo sviluppo rurale relativa al periodo 2000-

([1]) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 448/2004 (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 66).
([2]) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 3).
([3]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
([4]) GU L 259 del 6.10.1999, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2000/426/CE (GU L 165 del 6.7.2000, pag. 33).
([5]) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2055/2001 (GU L 277 del 20.10.2001, pag. 12).

▼B

2006. Occorre quindi definire cosa comprenda l'importo complessivo del sostegno comunitario determinato per ogni piano di sviluppo rurale nell'ambito del documento di programmazione approvato dalla Commissione.

(25) Per garantire una maggiore flessibilità della gestione finanziaria nel caso degli Stati membri che abbiano optato per una programmazione regionalizzata dello sviluppo rurale, è opportuno prevedere la possibilità di inserire l'importo globale del sostegno comunitario concesso per ogni programma regionale in una decisione separata, contenente una tabella finanziaria consolidata per l'intero Stato membro.

(26) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ([1]), gli importi che derivano, da un lato, dalle sanzioni imposte per il mancato rispetto delle condizioni in materia di protezione dell'ambiente e, dall'altro, dalla modulazione, restano a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario destinato a determinate misure di sviluppo rurale. Risulta necessario specificare a che cosa si riferisca l'approvazione della Commissione per quanto riguarda tali misure.

(27) Occorre adottare disposizioni di applicazione per la presentazione dei piani di sviluppo rurale e per la loro revisione.

(28) Al fine di agevolare la stesura dei piani di sviluppo rurale nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario definire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei piani stessi sulla base dei requisiti fissati, in particolare, dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(29) Occorre stabilire le condizioni per la modificazione dei piani di sviluppo rurale onde consentire un rapido ed efficace esame delle modifiche da parte della Commissione.

(30) La procedura del comitato di gestione deve essere applicata soltanto in caso di modificazioni rilevanti dei documenti di programmazione dello sviluppo rurale. Le altre modificazioni devono essere decise dagli Stati membri e comunicate alla Commissione.

(31) Per garantire un controllo efficace e regolare è necessario che gli Stati membri tengano a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata e aggiornata dei documenti di programmazione.

(32) Devono essere adottate disposizioni di applicazione relative alla pianificazione finanziaria e al cofinanziamento per le misure finanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG a norma dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(33) In questo contesto, gli Stati membri devono riferire regolarmente alla Commissione sullo stato di finanziamento delle misure di sviluppo rurale.

(34) È necessario adottare misure atte a garantire l'impiego efficace degli stanziamenti assegnati allo sviluppo rurale, predisponendo, in particolare, la concessione di un primo anticipo agli organismi pagatori da parte della Commissione e l'adeguamento delle dotazioni in funzione del fabbisogno e dei risultati già ottenuti. Per agevolare l'attuazione delle misure d'investimento, occorre altresì prevedere la possibilità di concedere anticipi, a determinate condizioni, a talune categorie di beneficiari.

([1]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 41/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 19).

▼B

(35) Oltre alle disposizioni specifiche stabilite dal presente regolamento, si devono applicare le norme generali relative alla disciplina di bilancio, in particolare quelle relative alle dichiarazioni errate o incomplete degli Stati membri.

(36) La gestione finanziaria delle misure di sviluppo rurale deve essere disciplinata dai regolamenti d'attuazione del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(37) Le procedure e i requisiti in materia di sorveglianza e valutazione devono essere stabiliti in base ai principi applicabili ad altre misure di sostegno comunitario, in particolare quelli di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999.

(38) Le disposizioni amministrative devono consentire di migliorare la gestione, la sorveglianza e il controllo delle misure di sviluppo rurale. Per semplificazione è opportuno applicare, per quanto possibile, il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal titolo II, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ([1]) le cui modalità di applicazione sono previste dal regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione ([2]).

(39) È opportuno prevedere un sistema di sanzioni, sia a livello comunitario che degli Stati membri.

(40) Le informazioni sull'applicazione delle vecchie misure di accompagnamento previste dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 ([3]), (CEE) n. 2079/92 ([4]) e (CEE) n. 2080/92 ([5]), che rientrano nella pianificazione finanziaria del periodo 2000-2006, devono essere inserite tra le informazioni contenute nella relazione annuale di esecuzione prevista dall'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999. D'altro canto, le spese connesse a tali misure devono essere inserite nelle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno.

(41) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

MISURE DI SVILUPPO RURALE

SEZIONE 1

Investimenti Nelle Azientde Agricole

Articolo 1

Il periodo che può essere concesso dagli Stati membri per conformarsi alle nuove norme, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, non può superare trentasei mesi a partire dalla data in cui la norma diventa obbligatoria per l'agricoltore.

([1]) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).
([2]) GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 118/2004 (GU L 17 del 24.1.2004, pag. 7).
([3]) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
([4]) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
([5]) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

▼B

La fine del periodo di investimento di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 si situa all'interno del periodo di cui al primo comma. Il termine di cui al primo comma non si applica alle domande di sostegno presentate anteriormente al 7 maggio 2004.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'esistenza di normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in riferimento ai seguenti fattori:

a) prodotti considerati;

b) tipi d'investimento;

c) capacità esistente e prevista.

2. Si tiene conto delle restrizioni alla produzione e delle limitazioni del sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati.

3. Non sono sovvenzionati gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario per singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, che siano previste nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato.

Articolo 3

Agli investimenti realizzati dai giovani agricoltori si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2.

SEZIONE 2

Insediamento Di Giovani Agricoltori

Articolo 4

1. Le condizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 per il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori devono sussistere alla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

2. Per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali, la redditività economica e i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, può essere tuttavia fissato un termine non superiore a cinque anni dall'insediamento per l'adempimento delle suddette condizioni, qualora un periodo di adattamento sia necessario per agevolare l'insediamento del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale della sua azienda.

Articolo 5

La decisione individuale in merito all'aiuto di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere adottata entro dodici mesi dal momento dell'insediamento, quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri.

SEZIONE 3

Formazione

Articolo 6

Il sostegno alla formazione professionale non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agrosilvicolo medio o superiore.

▼B

SEZIONE 4

Prepensionamento

Articolo 7

In caso di cessione di un'azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo è limitato all'importo previsto per un solo cedente.

Articolo 8

L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune.

Articolo 9

Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che sussistano i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Articolo 10

I terreni resi disponibili possono essere inclusi in un'operazione di ricomposizione fondiaria o di semplice permuta di appezzamenti.

In tal caso, le condizioni pertinenti per i terreni resi disponibili devono applicarsi a superfici di estensione agronomicamente equivalente a quella dei terreni resi disponibili.

Gli Stati membri possono disporre che i terreni resi disponibili siano rilevati da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatari che rispondano alle condizioni prescritte per il prepensionamento.

SEZIONE 5

Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

Articolo 11

Le indennità compensative relative a superfici sfruttate in comune da più agricoltori a fini di pascolo possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno.

SEZIONE 6

Rispetto delle norme

Articolo 12

Le autorità e gli organismi privati selezionati per la fornitura di servizi di consulenza agricola, di cui all'articolo 21 *quinquies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, devono disporre di risorse adeguate in termini di personale qualificato e di infrastrutture amministrative e tecniche, nonché dell'esperienza e dell'affidabilità quanto alla consulenza che intendono fornire per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie ai sensi dell'articolo 21 *quinquies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

SEZIONE 7

Agroambiente e benessere degli animali

Articolo 13

L'impegno di estensivizzazione dell'allevamento o di conduzione di altre forme di allevamento è conforme almeno alle seguenti condizioni:

a) la gestione del pascolo è mantenuta;

▼B

b) il patrimonio zootecnico è ripartito nell'azienda agricola in modo da coprire tutta la superficie foraggiera e da evitare così sia lo sfruttamento eccessivo che la sottoutilizzazione del pascolo;

c) viene definita la densità del bestiame, tenuto conto dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda o, in caso di impegno tendente a limitare la lisciviazione di sostanze fertilizzanti, della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno in questione.

Articolo 14

1. Il sostegno può essere concesso per i seguenti impegni:

a) allevare razze animali locali originarie della zona e minacciate di abbandono;

b) preservare risorse genetiche vegetali che si siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.

2. Le razze animali locali e le risorse genetiche vegetali devono contribuire alla salvaguardia dell'ambiente nell'area in cui è applicata la misura prevista al paragrafo 1.

Le specie di animali domestici ammissibili e i criteri per la determinazione della soglia di abbandono delle razze locali sono definiti nella tabella riportata nell'allegato I.

Articolo 15

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli investimenti sono considerati non remunerativi se, in condizioni normali, non danno luogo ad un aumento netto significativo del valore o della redditività dell'azienda.

Articolo 16

Gli impegni agroambientali assunti per una durata superiore alla durata minima di cinque anni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non possono avere una durata superiore a quella ragionevolmente necessaria perché si esplichino i loro effetti ambientali. La loro durata massima è di regola di dieci anni, salvo nel caso di impegni specifici per i quali si ritiene indispensabile un periodo più lungo.

Articolo 17

È possibile combinare vari impegni agroambientali e/o relativi al benessere degli animali, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili.

Ove ricorra tale combinazione, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione stessa.

Articolo 18

1. Il livello di riferimento per il calcolo delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno è dato dalle buone pratiche agricole diffuse nella zona in cui è applicata la misura.

Possono essere prese in considerazione, qualora lo giustifichino le condizioni agronomiche o ambientali, le conseguenze economiche dell'abbandono dei terreni o della cessazione di determinate pratiche agricole.

2. Se per la misura degli impegni ci si avvale, di norma, di unità di misura diverse da quelle indicate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti in base a queste altre unità di misura. In tal caso, gli Stati membri si adoperano affinché siano rispettati gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario indicati nel suddetto allegato. A questo fine, gli Stati membri hanno la seguente alternativa:

▼B

a) limitare il numero di unità per ettaro dell'azienda agricola cui si applica l'impegno agroambientale;

b) determinare il massimale globale di ciascuna azienda agricola partecipante e garantire che i pagamenti effettuati per ciascuna azienda rispettino tale limite.

3. I pagamenti possono basarsi su limitazioni dell'uso di fertilizzanti, di fitofarmaci o di altri apporti soltanto se tali limitazioni sono tecnicamente ed economicamente misurabili.

Articolo 19

Gli Stati membri determinano in base a criteri oggettivi la necessità di fornire un incentivo a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

L'incentivo non può superare il 20 % delle perdite di reddito e dei costi addizionali risultanti dall'impegno, salvo nel caso di impegni specifici per i quali si ritiene indispensabile una percentuale più elevata ai fini dell'applicazione efficace della misura.

Articolo 20

L'agricoltore che assume un impegno agroambientale o relativo al benessere degli animali per una parte dell'azienda agricola si attiene, nel resto dell'azienda, almeno alle normali buone pratiche agricole.

Articolo 21

1. In corso d'esecuzione dell'impegno, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di detto impegno in un altro impegno alle condizioni seguenti:

a) che la trasformazione implichi vantaggi indiscutibili dal punto di vista ambientale o del benessere degli animali;

b) che l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato;

c) che il programma approvato comprenda gli impegni di cui si tratta.

Alle condizioni previste dal primo comma, lettere a) e b), può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno d'imboschimento di superfici agricole conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

2. Gli Stati membri possono disporre l'adeguamento degli impegni agroambientali o relativi al benessere degli animali in corso d'esecuzione, a condizione che il programma approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento, e l'adeguamento sia debitamente giustificato alla luce degli scopi dell'impegno.

▼M1

3. Se gli impegni agroambientali scadono prima della fine del periodo di programmazione fissato dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono prorogarli, purché l'ultimo anno dell'impegno non inizi dopo il 31 dicembre 2006.

Gli Stati membri possono autorizzare adeguamenti delle superfici dell'azienda oggetto dell'impegno per tenere conto del trasferimento di una parte dell'azienda del beneficiario ad un altro soggetto durante il periodo di proroga, purché detti adeguamenti non riducano di oltre il 50 % la superficie oggetto dell'impegno.

▼B

SEZIONE 8

Qualità alimentare

Sottosezione 1

Partecipazione ai sistemi di qualità alimentare

Articolo 22

1. Il sostegno previsto dall'articolo 24 *ter* del regolamento (CE) n. 1257/1999 può essere concesso all'agricoltore che partecipa ad un sistema qualità soltanto se il prodotto agricolo o alimentare di cui si tratta sia stato ufficialmente riconosciuto in virtù dei regolamenti citati al paragrafo 2 dello stesso articolo o in virtù di un sistema di qualità nazionale, ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo.

2. Qualora il documento di programmazione dello sviluppo rurale preveda un sostegno a norma dell'articolo 24 *ter* del regolamento (CE) n. 1257/1999 per la partecipazione al sistema di qualità previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio ([1]) per un prodotto determinato, i costi fissi derivanti dalla partecipazione a tale sistema di qualità non possono più essere presi in conto per il calcolo dell'importo del sostegno nell'ambito di una misura agroambientale intesa a sostenere l'agricoltura biologica per lo stesso prodotto.

Per «costi fissi» ai sensi dell'articolo 24 *quater* del regolamento (CE) n. 1257/1999, si intendono le spese sostenute per entrare a far parte di un sistema di qualità e la quota annua versata per la partecipazione a tale sistema, comprese, eventualmente, le spese di controllo connesse all'osservanza dei disciplinari di produzione.

Sottosezione 2

Promozione dei prodotti di qualità

Articolo 23

Ai fini dell'articolo 24 *quinquies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999, per «gruppi di produttori» si intende qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che raggruppi operatori che partecipano attivamente ad un sistema di qualità ai sensi dell'articolo 24 *ter* del regolamento (CE) n. 1257/1999 per uno specifico prodotto agricolo o alimentare.

Le organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative di uno o più settori non possono essere considerate come un «gruppo di produttori» ai sensi del comma precedente.

Articolo 24

Ai fini dell'articolo 24 *quinquies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, le azioni informative, promozionali e pubblicitarie ammissibili al sostegno sono azioni destinate ad invogliare i consumatori ad acquistare prodotti agricoli o alimentari che rientrano nei sistemi di qualità figuranti nel documento di programmazione nell'ambito della misura «partecipazione ai sistemi di qualità alimentare».

Il loro scopo è mettere in rilievo le caratteristiche specifiche o i vantaggi dei prodotti considerati, in particolare in termini di qualità, di metodi di produzione specifici, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente, connessi al sistema di qualità, nonché divulgare le conoscenze tecniche e scientifiche in relazione a tali prodotti.

([1]) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 della Commissione (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).

▼B

Tali azioni comprendono, in particolare, l'organizzazione e la partecipazione a fiere e mostre, analoghe iniziative nel campo delle pubbliche relazioni e la pubblicità attraverso diversi mezzi di comunicazione o nei punti di vendita.

Articolo 25

1. Sono ammesse al sostegno previsto all'articolo 24 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1257/1999 esclusivamente le azioni di informazione, di promozione e di pubblicità realizzate sul mercato interno.

2. Le azioni di cui all'articolo 24 non devono essere orientate in funzione di marchi commerciali, né incitare al consumo di un prodotto a motivo della sua particolare origine, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel sistema di qualità istituito dal regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio ([1]) relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ([2]).

Il disposto del primo comma non esclude la possibilità di indicare l'origine del prodotto oggetto delle azioni in esame se i riferimenti all'origine sono secondari rispetto al messaggio principale.

3. Se le azioni descritte all'articolo 24 del presente regolamento riguardano un prodotto che rientra in uno dei sistemi di qualità previsti dall'articolo 24 *ter*, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1257/1999, il logo comunitario previsto da tali sistemi deve figurare sul materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario.

4. Le azioni di informazione e di promozione finanziate nell'ambito del regolamento (CE) n. 2826/2000 non possono beneficiare di un sostegno in virtù dell'articolo 24 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Articolo 26

Gli Stati membri si adoperano per garantire che i progetti di materiale informativo, promozionale o pubblicitario predisposti nel quadro di un'azione che beneficia di un sostegno in virtù dell'articolo 24 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1257/1999 siano conformi alla normativa comunitaria. A tal fine, i beneficiari trasmettono i progetti di tale materiale all'autorità competente dello Stato membro.

SEZIONE 9

Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

Articolo 27

Le spese ammissibili possono riguardare quanto segue:

a) la costruzione e l'acquisizione di beni immobili, escluso l'acquisto di terreni;

b) le macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici;

c) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.

Le spese di cui al primo comma, lettera c) si aggiungono alle spese di cui alle lettere a) e b) e sono considerate ammissibili fino ad un massimo del 12 % di queste ultime. Per lo sviluppo di nuove tecnologie, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, tale percentuale può raggiungere il 25 %.

([1]) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

([2]) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

▼B

Articolo 28

1. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, per «piccole unità di trasformazione» si intendono le imprese con meno di dieci dipendenti e con un fatturato annuo o un bilancio annuo complessivo non superiore a 2 milioni di EUR.

2. Il periodo che può essere concesso dagli Stati membri per conformarsi alle nuove norme, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, non può superare trentasei mesi a partire dalla data alla quale la norma diventa obbligatoria per la piccola unità di trasformazione.

La fine del periodo di investimento di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve situarsi all'interno del periodo di cui al secondo comma del presente articolo.

Articolo 29

1. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'esistenza di normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in riferimento ai seguenti fattori:

a) prodotti considerati;

b) tipi d'investimento;

c) capacità esistente e prevista.

2. Si tiene conto delle restrizioni alla produzione e delle limitazioni del sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati.

Articolo 30

Nelle regioni ultraperiferiche può essere concesso un sostegno agli investimenti nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi, a condizione che i prodotti trasformati siano destinati al mercato della regione interessata.

Per garantire il rispetto della condizione di cui al primo comma, il sostegno è limitato al potenziale di trasformazione richiesto dal fabbisogno regionale e nei limiti di tale fabbisogno.

SEZIONE 10

Silvicoltura

Articolo 31

Le foreste escluse dal sostegno a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono le seguenti:

a) le foreste o terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di imprese pubbliche;

b) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti;

c) le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per almeno il 50 % da uno degli enti menzionati alle lettere a) e b).

Articolo 32

I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all'imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono determinati dagli Stati membri e comprendono, in particolare, seminativi, prati, pascoli permanenti e superfici adibite a colture permanenti, coltivati in modo stabile.

▼B

Articolo 33

1. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, «agricoltore» è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo precisi criteri stabiliti dallo Stato membro.

2. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, le «specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata» sono specie il cui tempo di rotazione, inteso come l'intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella, è inferiore a quindici anni.

Articolo 34

1. Non può essere concesso un sostegno a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999 per superfici oggetto di sostegno a norma dell'articolo 31 del medesimo regolamento.

2. I contributi finalizzati al mantenimento di fasce tagliafuoco mediante misure agricole, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, non sono concessi per superfici oggetto di sostegno nell'ambito di misure agroambientali.

Detti contributi devono essere compatibili con eventuali restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati e tenere conto dei contributi concessi nell'ambito di dette organizzazioni.

SEZIONE 11

Disposizioni comuni a più misure

Articolo 35

1. Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino, e dell'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, le buone pratiche agricole consuete corrispondono alle norme che un agricoltore diligente applicherebbe nella regione interessata.

Nei loro piani di sviluppo rurale gli Stati membri definiscono norme verificabili. Queste norme comprendono come minimo il rispetto delle esigenze ambientali obbligatorie di ordine generale. Per quanto concerne il sostegno relativo al benessere degli animali di cui all'articolo 22, secondo comma, lettera f), del regolamento (CE) n. 1257/1999, queste norme comprendono come minimo il rispetto dei requisiti obbligatori in tale settore.

2. Qualora uno stato membro accordi un periodo per conformarsi ad una nuova norma come previsto all'articolo 1 del presente regolamento, o un periodo per il rispetto da parte dei giovani agricoltori delle norme minime come previsto all'articol 4, paragrafo 2, del presente regolamento, l'agricoltore che si avvale di tale periodo può essere ammesso a beneficiare dell'indennità compensativa di cui al capitolo V del regolamento (CE) n. 1257/1999 e/o agli aiuti per l'agroambiente o concernenti il benessere degli animali di cui al capitolo VI del detto regolamento per tutta la durata del periodo, purché siano rispettate le altre condizioni necessarie per la concessione degli aiuti, e a condizione che l'agricoltore sia in regola con le norme in questione alla fine del periodo concesso.

Articolo 36

▼M1

Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Gli Stati membri, applicando il principio della proporzionalità, possono scegliere di non esigere tale rimborso nei seguenti casi:

▼M1

a) se, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile;

b) se il trasferimento di una parte dell'azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell'impegno ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, e se il trasferimento riguarda non più del 50 % della superficie oggetto dell'impegno prima della proroga.

▼B

Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora la situazione dell'azienda subisca mutamenti non rilevanti, l'applicazione del primo comma porti a risultati inopportuni rispetto all'impegno assunto.

Articolo 37

1. Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, conformemente al paragrafo 2, o la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno, conformemente al paragrafo 3.

La suddetta sostituzione può essere prevista anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

2. L'estensione di cui al paragrafo 1 può essere consentita solo alle seguenti condizioni:

a) che sia di indubbio vantaggio per la misura di cui trattasi;

b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalla dimensione della superficie aggiuntiva;

c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

La superficie aggiuntiva di cui al primo comma, lettera b), deve essere notevolmente inferiore a quella della superficie originaria o inferiore a due ettari.

3. Il nuovo impegno di cui al paragrafo 1 si applica all'insieme della superficie in questione e le sue condizioni non sono meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Articolo 38

Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di altri simili interventi pubblici di riassetto fondiario, gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti intesi ad adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se siffatto adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa senza obblighi di restituzione per l'effettiva durata di vigenza.

Articolo 39

1. Fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore:

a) decesso dell'imprenditore;

b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;

c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;

d) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale;

e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

▼B

f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le categorie riconosciute come forza maggiore.

2. La notificazione dei casi di forza maggiore e le relative prove, accettate dall'autorità competente, vengono trasmesse per iscritto all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui l'imprenditore è in grado di provvedervi. Tale termine è prorogato di venti giorni lavorativi purché tale possibilità sia prevista nel documento di programmazione.

CAPO II

REGOLE GENERALI, DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

SEZIONE 1

Regole generali

Articolo 40

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, si applicano gli articoli 41, 42 e 43 del presente regolamento.

Articolo 41

1. Gli interventi ambientali attuati nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, delle misure relative alla qualità dei prodotti agricoli e alle condizioni sanitarie o delle misure di sviluppo rurale diverse da quelle agroambientali non escludono un sostegno agroambientale a favore delle stesse produzioni, purché esso si aggiunga alle misure in questione e sia con esse compatibile e fatto salvo il disposto del paragrafo 3.

2. Ove ricorra una combinazione quale quella prevista al paragrafo 1, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione stessa.

3. Le misure agroambientali riguardanti terreni ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio ([1]) possono beneficiare di aiuti soltanto se gli impegni vanno al di là delle adeguate misure di tutela ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

A partire dal 1º gennaio 2005, nuove misure agroambientali riguardanti terreni ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 54 o dell'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono beneficiare di aiuti soltanto se gli impegni vanno al di là dei requisiti principali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Con riguardo all'estensivizzazione nel settore delle carni bovine, l'aiuto tiene conto del premio di estensivizzazione corrisposto a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio ([2]).

Con riguardo all'aiuto per le zone svantaggiate e per quelle soggette a vincoli ambientali, gli impegni agroambientali tengono conto delle condizioni stabilite per il sostegno nelle zone interessate.

([1]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

([2]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

▼B

Articolo 42

Uno stesso impegno non può essere oggetto di contributi contemporaneamente a titolo di sostegno agroambientale e in virtù di un altro regime di aiuto comunitario.

Articolo 43

Le eccezioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere proposte dagli Stati membri nell'ambito di piani di sviluppo rurale o nell'ambito dei documenti di programmazione presentati nell'ambito dell'obiettivo 1 o dell'obiettivo 2, quali previsti all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 44

I pagamenti nell'ambito delle misure di sviluppo rurale sono versati integralmente ai beneficiari.

Articolo 45

Il regolamento (CE) n. 1685/2000 si applica alle misure che rientrano nella programmazione di cui all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, salvo altrimenti disposto dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1258/1999 e dal presente regolamento.

Articolo 46

1. Gli Stati membri che applicano listini di prezzi unitari per la determinazione del costo di taluni investimenti effettuati nel settore forestale ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, primo, secondo e sesto trattino, nonché dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono esentare il beneficiario dall'obbligo, previsto dalla norma n. 1, punto 2, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000, di presentare fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente per gli investimenti di cui trattasi.

2. L'applicazione dei listini di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) i listini sono calcolati dalle autorità pubbliche competenti in base a criteri oggettivi che consentano di determinare i costi delle singole attività tenendo conto delle specifiche condizioni locali ed evitando ogni sovracompensazione;

b) gli investimenti cofinanziati sono realizzati tra il momento della presentazione della domanda di aiuto e il pagamento finale dell'aiuto.

SEZIONE 2

Programmazione

Articolo 47

I piani di sviluppo rurale previsti al titolo III, capo II, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono presentati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 48

1. L'approvazione dei documenti di programmazione prevista dall'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 determina l'importo complessivo del sostegno comunitario. Tuttavia, se gli Stati membri optano per una programmazione regionalizzata dello sviluppo rurale, il relativo importo può figurare in una decisione separata contenente una tabella finanziaria consolidata per tutti i programmi di sviluppo rurale dello Stato membro.

L'importo di cui al primo comma comprende:

▼B

a) le spese relative alle misure presentate nell'ambito della nuova programmazione di sviluppo rurale, incluse quelle connesse alla valutazione prevista all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999;

b) le spese sostenute per le precedenti misure di accompagnamento di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 ([1]), (CEE) n. 2079/92 ([2]) e (CEE) n. 2080/92 ([3]), nonché le spese sostenute per le misure previste dai precedenti regolamenti abrogati dai suddetti regolamenti;

c) le spese sostenute per le azioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2603/1999.

2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1, l'approvazione riguarda la ripartizione e l'impiego degli importi lasciati a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999. Qualora si ricorra ad una decisione separata in virtù del paragrafo 1, primo comma, tali importi figurano nella tabella finanziaria acclusa a tale decisione.

Tuttavia, tali importi non sono compresi nell'importo complessivo del sostegno comunitario di cui al paragrafo 1.

3. L'approvazione riguarda soltanto gli aiuti di Stato destinati a fornire un finanziamento supplementare a favore delle misure di sviluppo rurale identificate in conformità al punto 16 dell'allegato II.

Articolo 49

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico i documenti di programmazione dello sviluppo rurale.

Articolo 50

Se le misure di sviluppo rurale sono presentate sotto forma di norme quadro generali, i piani di sviluppo rurale contengono un adeguato riferimento a tali norme.

Le disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 si applicano anche nella fattispecie di cui al primo comma.

Articolo 51

1. Le modificazioni dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG sono debitamente giustificate, in particolare fornendo i seguenti elementi d'informazione:

a) i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano un adeguamento del documento di programmazione;

b) gli effetti previsti delle modificazioni;

c) le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.

2. La Commissione approva secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2, e all'articolo 48 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, le modificazioni dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale, della tabella di pianificazione finanziaria acclusa alla decisione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del presente regolamento e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG, che vertono su quanto segue:

a) le priorità;

b) le caratteristiche principali delle misure di sostegno di cui all'allegato II;

([1]) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.
([2]) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91.
([3]) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96.

▼B

c) l'importo massimo complessivo del sostegno comunitario e/o l'importo minimo complessivo del costo totale ammissibile o delle spese pubbliche ammissibili, stabiliti nella decisione di approvazione del documento di programmazione oppure nella decisione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, primo comma;

d) la ripartizione della dotazione finanziaria tra le varie misure del documento di programmazione quando essa superi:

— il 15 % dell'importo complessivo del costo totale ammissibile previsto per il programma per l'intero periodo di programmazione, se la partecipazione comunitaria si basa sul costo totale ammissibile,

— il 20 % dell'importo complessivo delle spese pubbliche ammissibili previste per il programma per l'intero periodo di programmazione, se la partecipazione comunitaria si basa sulle spese pubbliche ammissibili,

prendendo come base di calcolo l'ultima colonna (totale) della tabella di pianificazione finanziaria acclusa alla decisione della Commissione che approva il documento di programmazione, o allegata alla decisione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, primo comma, come da ultimo modificata.

3. Le modificazioni di cui al paragrafo 2 sono presentate alla Commissione in un'unica proposta per programma e al massimo una volta all'anno.

Il disposto del primo comma non si applica:

a) in caso di modificazioni risultate necessarie a causa di calamità naturali o altri eventi eccezionali che abbiano una forte incidenza sulla programmazione dello Stato membro;

b) in caso di modificazione della tabella di pianificazione finanziaria acclusa alla decisione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, in seguito ad una modifica di un documento di programmazione di sviluppo rurale regionale.

4. Le modifiche di ordine finanziario non contemplate dal paragrafo 2, lettera d), e le modifiche dell'aliquota della partecipazione comunitaria di cui al punto 9.2, lettera B dell'allegato II sono comunicate alla Commissione, compresa la tabella finanziaria modificata secondo il modello riportato al punto 8 dello stesso allegato. Esse entrano in vigore dalla data in cui pervengono alla Commissione

Le modifiche di ordine finanziario di cui al primo comma non possono superare, cumulativamente nel corso dell'anno civile considerato, i massimali indicati al paragrafo 2, lettera d).

5. Le modifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 4 sono notificate alla Commissione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore.

È possibile un'entrata in vigore anticipata qualora, prima dello scadere dei tre mesi, la Commissione informi lo Stato membro che la modificazione comunicata è conforme alla normativa comunitaria.

Se la modificazione comunicata non è conforme alla normativa comunitaria, la Commissione ne informa lo Stato membro e il termine di tre mesi di cui al primo comma è sospeso fino al momento in cui la Commissione riceva una modificazione conforme.

Articolo 52

Se necessario, i documenti di programmazione dello sviluppo rurale e i documenti unici di programmazione dell'obiettivo 2 sono riveduti in funzione delle modificazioni della normativa comunitaria.

L'articolo 51, paragrafo 3, non si applica a tali revisioni.

Le modificazioni dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale o dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 sono trasmesse alla Commissione a titolo informativo qualora si limitino al mero adeguamento di tali documenti alla nuova normativa comunitaria.

▼B

Articolo 53

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata dei documenti di programmazione, aggiornata dopo ogni modificazione. Essi comunicano alla Commissione l'indirizzo elettronico al quale possono essere consultati i documenti di programmazione nella versione consolidata e la informano di ogni nuovo aggiornamento.

Inoltre, gli Stati membri conservano una versione elettronica di tutte le versioni precedenti dei documenti di programmazione.

SEZIONE 3

Misure complementari e iniziative comunitarie

Articolo 54

Il campo d'intervento della sezione «orientamento» del FEAOG per misure comprese nell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale è esteso all'insieme della Comunità ed il relativo finanziamento è esteso alle misure ammissibili in forza dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1783/1999 ([1]) e (CE) n. 1784/1999 ([2]).

SEZIONE 4

Disposizioni finanziarie

Articolo 55

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ciascun documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale e per ciascun documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG, le seguenti informazioni:

a) un riepilogo delle spese effettuate durante l'esercizio in corso e previste sino alla fine di detto esercizio, coperte dal sostegno comunitario, quali definite all'articolo 48, paragrafo 1;

b) i preventivi di tali spese riveduti per gli esercizi successivi, sino alla fine del periodo di programmazione, tenendo conto della dotazione assegnata a ciascuno Stato membro.

Tali informazioni sono trasmesse in forma di tabella, secondo un modello informatizzato fornito dalla Commissione.

2. Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le informazioni che gli Stati membri trasmettono alla Commissione in forza del paragrafo 1 sono incomplete o il termine non è rispettato, la Commissione procede ad una riduzione temporanea e forfettaria degli anticipi concessi sulle spese agricole.

Articolo 56

1. Gli organismi pagatori possono imputare, tra le spese del mese durante il quale viene adottata la decisione di approvazione del documento di programmazione di sviluppo rurale o del documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG, un anticipo pari ad un massimo del 12,5 % di una rata annuale media del contributo del FEAOG previsto nel documento di programmazione, che copre le spese di cui all'articolo 48, paragrafo 1.

Detto anticipo costituisce un fondo di rotazione che viene recuperato, per ciascun documento di programmazione:

([1]) GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.
([2]) GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.

▼B

a) non appena il totale delle spese versate dal FEAOG, sommato all'importo dell'anticipo, raggiunge l'importo totale del contributo del FEAOG previsto nel documento di programmazione;

oppure

b) al termine del periodo di programmazione, se l'importo totale del contributo del FEAOG non viene raggiunto.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di rimborsare l'anticipo prima del termine del periodo di programmazione.

2. Gli Stati membri la cui valuta non è l'euro alla data dell'imputazione contabilizzano l'anticipo di cui al primo comma con il tasso di cambio valido il penultimo giorno lavorativo, per la Commissione, del mese precedente quello durante il quale l'anticipo è contabilizzato dagli organismi pagatori.

Articolo 57

1. Per ciascuno Stato membro, le spese dichiarate per un dato esercizio sono finanziate nei limiti degli importi comunicati a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera b), per i quali siano disponibili stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio considerato.

2. Qualora l'importo totale delle previsioni comunicate a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera b), superi l'importo totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio considerato, l'importo massimo delle spese finanziabili per ciascuno Stato membro è limitato in base al criterio di ripartizione dell'importo del corrispondente stanziamento annuale, quale stabilito nella decisione 1999/659/CE.

Se, dopo tale riduzione, restano disponibili stanziamenti a seguito di previsioni inferiori agli stanziamenti annui stabilite da alcuni Stati membri, l'importo eccedente è ripartito proporzionalmente agli importi di detto stanziamento annuale, assicurando nel contempo che, per ciascuno Stato membro, non sia superato l'importo indicativo di cui al primo comma. Entro due mesi dall'adozione del bilancio del relativo esercizio, la Commissione adatta le dotazioni iniziali per Stato membro, definite dalla decisione 1999/659/CE. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro sei settimane dall'adattamento di cui sopra, per ciascun documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale e per ciascun documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2, per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG, una nuova tabella finanziaria rispettando le previsioni adattate per il rispettivo esercizio e le dotazioni stabilite dalla decisione 1999/659/CE, quale modificata.

Per il 2004, la nuova tabella finanziaria di cui al secondo comma deve essere comunicata entro otto settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio superino gli importi comunicati a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o gli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, l'eccedente di spesa dell'esercizio in corso viene conteggiato nei limiti degli stanziamenti che rimangono disponibili dopo il rimborso delle spese agli altri Stati membri e proporzionalmente ai superamenti rilevati.

4. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75 % degli importi di cui al paragrafo 1, le spese da riconoscere per l'esercizio successivo sono ridotte di un terzo della differenza riscontrata tra la suddetta soglia, o gli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 2 se questi sono inferiori alla soglia, e le spese effettive dell'esercizio in questione.

Non si tiene conto di tale riduzione per l'accertamento delle spese effettive relative all'esercizio successivo a quello in cui la riduzione è stata effettuata.

▼B

Articolo 58

Gli articoli 55, 56 e 57 del presente regolamento non si applicano alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999.

Articolo 59

Il cofinanziamento di valutazioni negli Stati membri a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica alle valutazioni che, per la loro portata, recano un efficace contributo alla valutazione a livello comunitario, soprattutto grazie alle risposte che forniscono al questionario valutativo comune ed alla loro qualità.

La partecipazione finanziaria non supera il 50 % di un importo massimo pari all'1 % del costo totale del programma di sviluppo rurale, salvo in casi debitamente giustificati.

Articolo 60

1. I beneficiari delle misure relative ad investimenti di cui al titolo II, capi I, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 1257/1999 possono chiedere ai competenti organismi pagatori che sia loro versato un anticipo, se tale possibilità è prevista dal documento di programmazione. Per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere concesso soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.

2. L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % del costo totale dell'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 110 % dell'importo anticipato.

Tuttavia, per i beneficiari pubblici di cui al paragrafo 1, l'organismo pagatore competente può accettare una garanzia scritta della loro autorità, secondo le disposizioni vigenti negli Stati membri, equivalente alla percentuale di cui al primo comma, purché tale autorità s'impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato.

3. La garanzia è svincolata quando l'organismo competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute per l'investimento in questione supera l'importo dell'anticipo.

4. Gli organismi pagatori possono dichiarare alla sezione «garanzia» del FEAOG la quota corrispondente al cofinanziamento comunitario:

a) dell'anticipo versato;

b) delle spese effettive liquidate ulteriormente ai beneficiari, previa deduzione dell'anticipo.

SEZIONE 5

Sorveglianza e valutazione

Articolo 61

1. Le relazioni annuali di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono presentate alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno civile precedente.

Le relazioni di esecuzione contengono i seguenti elementi:

a) qualsiasi modificazione delle condizioni generali rilevante ai fini dell'esecuzione della misura, segnatamente sviluppi socioeconomici significativi, o cambiamenti nelle politiche nazionali, regionali o settoriali;

b) lo stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi operativi e specifici, espressi in termini di indicatori quantitativi;

▼B

c) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dall'eventuale comitato di sorveglianza, per garantire la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti segnatamente quanto segue:

i) le attività di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione delle operazioni, comprese le modalità di raccolta dei dati;

ii) una sintesi dei problemi importanti incontrati nella gestione dell'intervento e le eventuali misure adottate;

d) le misure adottate per garantire la compatibilità con le politiche comunitarie.

2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b), ricalcano, nella misura del possibile, gli indicatori comuni definiti negli orientamenti emanati dalla Commissione. Qualora siano necessari ulteriori indicatori per verificare l'effettivo progresso rispetto agli obiettivi dei documenti di programmazione di sviluppo rurale, tali indicatori sono parimenti indicati.

Articolo 62

1. Le valutazioni sono eseguite da esperti indipendenti secondo la prassi riconosciuta.

2. Le valutazioni si basano in particolare su un questionario valutativo comune, messo a punto dalla Commissione d'intesa con gli Stati membri, e sono generalmente corredate di criteri e indicatori di adempimento.

3. L'autorità responsabile per la gestione del documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale raccoglie il materiale necessario per la valutazione, avvalendosi dei risultati del controllo, e, se del caso, di ulteriori elementi d'informazione.

Articolo 63

1. La valutazione ex ante è intesa ad analizzare le disparità, le carenze e le potenzialità della situazione attuale, nonché a valutare la coerenza della strategia proposta con la situazione esistente e con gli obiettivi perseguiti, tenendo conto degli elementi emersi dal questionario valutativo comune. Essa determina l'impatto previsto delle priorità d'intervento selezionate e ne quantifica, per quanto possibile, gli obiettivi. Inoltre, essa verifica le modalità di attuazione proposte e la coerenza con la politica agricola comune e con altre politiche.

2. La valutazione ex ante è di competenza delle autorità che elaborano il piano di sviluppo rurale e fa parte del piano stesso.

Articolo 64

1. Le valutazioni intermedie ed ex post vertono sugli aspetti specifici del documento di programmazione di sviluppo rurale esaminato e sui criteri valutativi comuni che presentano rilevanza a livello comunitario. Tra questi ultimi si annoverano le condizioni di vita e la struttura della popolazione rurale, l'occupazione e il reddito da attività agricole ed extra-agricole, le strutture agrarie, le produzioni agricole, la qualità, la competitività, le risorse forestali e l'ambiente.

Se un criterio comune di valutazione non è ritenuto pertinente in relazione ad un determinato documento di programmazione di sviluppo rurale, occorre precisarne i motivi.

2. La valutazione intermedia rende conto dei criteri valutativi ed esamina in particolare i primi risultati ottenuti, la loro importanza e la loro coerenza con il documento di programmazione di sviluppo rurale, nonché la loro rispondenza agli obiettivi prefissati. Essa valuta inoltre l'impiego delle risorse finanziarie e lo svolgimento della sorveglianza e dell'esecuzione.

La valutazione ex post risponde al questionario valutativo ed esamina in particolare l'impiego delle risorse nonché l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno concesso; essa trae conclusioni circa la politica di sviluppo rurale, incluso il suo contributo alla politica agricola comune.

▼B

3. Le valutazioni intermedie ed ex post sono condotte di concerto con la Commissione sotto la responsabilità dell'autorità competente per la gestione dei programmi di sviluppo rurale.

4. La qualità delle singole valutazioni è valutata secondo metodi riconosciuti dall'autorità competente per la gestione del documento di programmazione di sviluppo rurale, dall'eventuale comitato di sorveglianza e dalla Commissione. I risultati delle valutazioni sono messi a disposizione del pubblico.

Articolo 65

1. Una relazione sulla valutazione intermedia viene trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2003. L'autorità competente per la gestione del documento di programmazione di sviluppo rurale informa la Commissione del seguito riservato alle raccomandazioni formulate nella relazione. Dopo aver ricevuto le singole relazioni valutative, la Commissione elabora una sintesi a livello comunitario. Se necessario, la valutazione intermedia viene aggiornata entro il 31 dicembre 2005.

2. Una relazione sulla valutazione ex post viene trasmessa alla Commissione al più tardi due anni dopo la conclusione del periodo di programmazione. Entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione e dopo aver ricevuto le singole relazioni, la Commissione elabora una sintesi a livello comunitario.

3. Le relazioni di valutazione illustrano i metodi applicati, incluse le implicazioni sulla qualità dei dati e dei risultati. Esse contengono una descrizione del contesto e dei contenuti del programma, dati finanziari, le risposte al questionario comune di valutazione e ai questionari definiti a livello nazionale o regionale, con i relativi indicatori, nonché conclusioni e raccomandazioni. Le relazioni di valutazione seguono, nella misura del possibile, una struttura comune definita negli orientamenti emanati dalla Commissione.

SEZIONE 6

Domande, controlli e sanzioni

Articolo 66

1. Le domande di sostegno allo sviluppo rurale in relazione alla superficie o agli animali, da inoltrarsi indipendentemente dalle domande di aiuto a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2419/2001, devono indicare l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda rilevanti ai fini del controllo delle domande presentate nell'ambito della misura in questione, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno.

2. Se una misura di sostegno allo sviluppo rurale è correlata alla superficie, essa si riferisce a parcelle singolarmente identificate. Durante il periodo di esecuzione di un impegno, le parcelle oggetto di sostegno non possono essere permutate, tranne nei casi specificamente contemplati nel documento di programmazione.

3. Qualora la domanda di pagamento sia abbinata alla domanda di aiuto «per superficie» nel sistema di controllo integrato, lo Stato membro assicura che le parcelle per le quali sia stato chiesto un sostegno allo sviluppo rurale siano dichiarate separatamente.

4. Per l'identificazione delle superfici e degli animali si procede conformemente agli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

5. Nel caso di un aiuto pluriennale, i pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda sono effettuati in base ad una domanda annuale di pagamento dell'aiuto, tranne qualora lo Stato membro preveda un procedimento idoneo per un'efficace verifica annuale a norma dell'articolo 67, paragrafo 1.

▼B

Articolo 67

1. I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti.

A seconda della tipologia della misura di sostegno, gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari all'esecuzione dei controlli, nonché le persone da controllare.

Ove risulti opportuno, gli Stati membri si avvalgono del sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CE) n 1782/2003.

2. Il controllo è effettuato mediante controlli amministrativi e sul posto.

Articolo 68

Il controllo amministrativo è esaustivo e comprende verifiche incrociate, ove opportuno anche con i dati del sistema integrato di gestione e controllo, relative alle parcelle ed agli animali oggetto di una misura di sostegno, in modo da evitare qualsiasi pagamento indebito dell'aiuto. È soggetto a controllo anche il rispetto degli impegni a lungo termine.

Articolo 69

I controlli in loco si effettuano conformemente al titolo III del regolamento (CE) n. 2419/2001. Essi vertono, ogni anno, su un campione di almeno il 5 % dei beneficiari, comprensivo dell'insieme dei diversi tipi di misure di sostegno previsti nei documenti di programmazione. Per quanto riguarda la misura «prepensionamento» di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 1257/1999 e la misura «imboschimento delle superfici agricole», di cui all'articolo 31 dello stesso regolamento, tale percentuale di controllo può essere ridotta fino al 2,5 % a partire dal sesto anno di concessione del sostegno, senza incrementi del tasso di controllo per le altre misure.

I controlli sul posto si effettuano nel corso dell'anno sulla base di un'analisi dei rischi presentati da ciascuna misura di sviluppo rurale. Per quanto riguarda le misure di sostegno agli investimenti di cui al titolo II, capi I, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono disporre che i controlli in loco vertano esclusivamente sui progetti in fase di ultimazione.

Sono sottoposti a controllo tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

Articolo 70

Al sostegno concesso in base alle superfici si applicano gli articoli 30, 31 e l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001. Tali disposizioni non si applicano al sostegno concesso per misure forestali diverse dall'imboschimento di superfici agricole.

Gli articoli 36, 38 e 40 dello stesso regolamento si applicano al sostegno concesso in base al patrimonio zootecnico.

Articolo 71

1. L'articolo 44 del regolamento (CE) n. 2419/2001 si applica al sostegno previsto per tutte le misure di sviluppo rurale.

2. In caso di pagamento indebito, il beneficiario della misura di sviluppo rurale ha l'obbligo di restituire il relativo importo conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 2419/2001.

▼B

Articolo 72

1. Qualora venga constatata una falsa dichiarazione per negligenza grave, il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel corrispondente capo del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente, egli è escluso anche per l'anno successivo.

2. Le sanzioni previste al paragrafo 1 si applicano fatte salve sanzioni supplementari di diritto nazionale.

Articolo 73

Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie ai fini dell'applicazione delle stesse. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74

1. Il regolamento (CE) n. 445/2002 è abrogato.

Continua ad applicarsi l'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 445/2002.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato III.

Articolo 75

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 46 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

(Articolo 14)

Specie di animali domestici ammissibili	**Soglia al di sotto della quale una razza locale è considerata come razza minacciata di abbandono [numero di femmine riproduttrici (*)]**
Bovini	7 500
Ovini	10 000
Caprini	10 000
Equidi	5 000
Suini	15 000
Volatili	25 000

(*) Numero, calcolato nell'insieme degli Stati membri, di femmine riproduttrici di una stessa razza che si riproducono in purezza, iscritte in un registro riconosciuto dallo Stato membro (albo genealogico o zootecnico).

▼B

ALLEGATO II

PIANI DI SVILUPPO RURALE

1. **Titolo del piano di sviluppo rurale**

2. **Stato membro e circoscrizione amministrativa (se pertinente)**

3.1. *Zona geografica interessata dal piano*

Articolo 41 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

3.2. *Regioni classificate come obiettivi 1 e 2*

Articolo 40 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Identificare:

— regioni dell'obiettivo 1 e regioni dell'obiettivo 1 in transizione. Questa parte si applica soltanto alle misure di accompagnamento [prepensionamento, indennità compensative, misure agroambientali e imboschimento di superfici agricole a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999],

— regioni dell'obiettivo 2. Questa parte si applica a:

1) misure di accompagnamento;

2) altre misure non facenti parte della programmazione dell'obiettivo 2.

4. **Pianificazione a livello della zona geografica interessata**

Articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Se nella regione si applica eccezionalmente più di un piano di sviluppo rurale, indicare:

— tutti i piani di cui trattasi,

— i motivi per cui non è possibile riunire tutte le misure in un unico piano,

— i nessi tra le misure dei diversi piani e informazioni dettagliate sul modo in cui verranno assicurate la compatibilità e la coerenza tra i piani.

5. **Descrizione quantificata della situazione attuale**

Articolo 43, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

1. *Descrizione quantificata della situazione attuale*

Descrivere, con l'ausilio di dati quantificati, la situazione esistente nella zona geografica interessata, evidenziando i punti di forza, le disparità, le carenze e le potenzialità di sviluppo rurale. La descrizione riguarda il settore agricolo ed il settore forestale (inclusa la natura e l'entità degli svantaggi di cui soffre l'attività agricola nelle zone svantaggiate), l'economia rurale, la situazione demografica, le risorse umane, l'occupazione e lo stato dell'ambiente.

2. *Impatto del precedente periodo di programmazione*

Descrivere l'incidenza delle risorse finanziarie erogate dal FEAOG a favore dello sviluppo rurale durante il precedente periodo di programmazione e stanziate nel quadro delle misure di accompagnamento dal 1992. Presentare i risultati delle valutazioni.

3. *Altre informazioni*

Se del caso, prendere in considerazione anche altre misure, aggiuntive rispetto alle misure comunitarie di sviluppo rurale e alle misure di accompagnamento, che hanno avuto un impatto sulla zona di programmazione interessata.

6. **Descrizione della strategia proposta, dei suoi obiettivi quantificati, delle priorità di sviluppo rurale selezionate e della zona geografica interessata**

Articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

1. *Strategia proposta, obiettivi quantificati, priorità selezionate*

Con riguardo ai punti di forza, alle disparità, alle carenze e alle potenzialità rilevate nella zona interessata, descrivere in particolare:

— le priorità d'intervento,

— la strategia appropriata per realizzare tali priorità,

▼B

— gli obiettivi operativi e gli effetti attesi, quantificati, ove sia possibile quantificarli, sia in termini di sorveglianza che di previsioni di valutazione,

— la misura in cui la strategia tiene conto delle peculiarità della zona interessata,

— il modo in cui è stato messo in pratica l'approccio integrato,

— la misura in cui la strategia tiene conto della parità uomo-donna,

— la misura in cui la strategia tiene conto di tutti gli obblighi rilevanti che derivano dalle politiche ambientali internazionali, comunitarie e nazionali, incluse quelle relative allo sviluppo sostenibile, in particolare alla qualità e all'uso delle acque, alla conservazione della biodiversità, inclusa la conservazione nell'azienda di varietà vegetali, ed il cambiamento climatico.

2. *Descrizione ed effetti di altre misure*

La descrizione comprenderà inoltre, ove rilevante, altre eventuali misure adottate al di fuori del piano di sviluppo rurale (sia che si tratti di altre misure comunitarie ovvero di provvedimenti nazionali come norme vincolanti, codici di condotta o aiuti di Stato), specificando in che misura esse soddisfano le esigenze riscontrate.

3. *Zone interessate da specifiche misure territoriali*

Per ciascuna misura, definita al punto 8, che non si applica all'insieme della regione indicata al punto 3, precisare la zona di applicazione.

In particolare, indicare:

— l'elenco delle zone svantaggiate adottato per la regione interessata,

— le eventuali modifiche, debitamente giustificate, apportate al suddetto elenco [articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1257/1999],

— le zone soggette a vincoli ambientali, con debita giustificazione.

4. *Calendario ed entità della partecipazione finanziaria*

Calendario proposto per l'esecuzione delle varie misure, entità della partecipazione finanziaria prevista e durata (cfr. anche punto 8).

7. **Valutazione degli impatti economici, ambientali e sociali attesi**

Articolo 43, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Descrizione dettagliata conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

8. **Tabella finanziaria generale indicativa (esercizio FEAOG)**

Articolo 43, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

▼B

Tabella di pianificazione finanziaria: programmi di sviluppo rurale (milioni di EUR)

	Anno 1			… Anno 7			TOTALE		
	Spesa pubblica [1]	**Partecipazione UE** [2]	**Partecipazione privata** [3]	**Spesa pubblica** [1]	**Partecipazione UE** [2]	**Partecipazione privata** [3]	**Spesa pubblica** [1]	**Partecipazione UE** [2]	**Partecipazione privata** [3]
Priorità A									
Misura A1 [per esempio agroambientale e benessere degli animali]									
di cui misure approvate a norma del regolamento (CE) n. 2078/92									
Misura A 2									
…Misura A n									
Totale A									
Priorità B…									
Misura B [per esempio prepensionamento]									
di cui misure approvate a norma del regolamento (CE) n. 2079/92									
Misura B…									
…Misura B n									
Totale B									
…Priorità N									
Misura N 1 [per esempio imboschimento]									
di cui misure approvate a norma del regolamento (CE) n. 2080/92									
Misura N 2…									
…Misura N n									
Totale N									
Altre azioni									
Valutazione									
Misure precedenti al 1992									
Misure transitorie [4]									
Totale altre azioni									
Spese totali realizzate (D)									
Totale piano - (P) [5]									

▼B

	Anno 1			… Anno 7			TOTALE		
	Spesa pubblica (1)	**Partecipazione UE** (2)	**Partecipazione privata** (3)	**Spesa pubblica** (1)	**Partecipazione UE** (2)	**Partecipazione privata** (3)	**Spesa pubblica** (1)	**Partecipazione UE** (2)	**Partecipazione privata** (3)
Sottoutilizzazione(P-D)									
Sovrautilizzazione (D-P)									

(1) Questa colonna è riservata alle spese previste (in termini di spesa pubblica) presentate a titolo indicativo.
(2) Questa colonna riguarda il contributo comunitario previsto per ciascuna misura. Il contributo comunitario relativo alle spese da sostenere è calcolato secondo i tassi e le modalità stabiliti per ciascuna misura del programma. La partecipazione comunitaria può essere calcolata in rapporto alla spesa pubblica ammissibile (colonna 2/colonna 1) ovvero in rapporto al costo totale ammissibile [colonna 2/(colonna 1 + colonna 3)].
(3) Questa colonna è riservata alle spese previste (in termini di partecipazione privata) presentate a titolo indicativo, ove tale partecipazione sia prevista dalla misura in oggetto.
(4) Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/1999. Gli Stati membri devono definire i criteri atti ad identificare chiaramente la spesa da integrare nella programmazione.
(5) La base di calcolo è la tabella di pianificazione finanziaria acclusa alla decisione della Commissione che approva il documento di programmazione quale da ultimo modificata.

▼B

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DERIVANTI DALLA MODULAZIONE

	Anno 1		Anno 2		… Anno 7		Totale	
	Spesa pubblica	**Partecipazione UE**	**Spesa pubblica**	**Partecipazione UE**	**Spesa pubblica**	**Partecipazione UE**	**Spesa pubblica**	**Partecipazione UE**
Prepensiona-mento								
Agroambiente e benessere degli animali								
Imboschimento								
Zone svantaggiate								
Totale modula-zione								

NB:
Se la stessa misura compare nell ambito di più priorità, lo Stato membro fornisce, ai fini della gestione finanziaria, una tabella aggiuntiva che riporti tutte le spese relative alla misura. Questa tabella aggiuntiva segue la struttura della tabella che precede e l'ordine dell'elenco seguente.
La tabella finanziaria consolidata, di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del presente regolamento segue la struttura della tabella che precede e l'ordine dell'elenco seguente.
— Le misure sono definite come segue:
a) investimenti nelle aziende agricole;
b) insediamento dei giovani agricoltori;
c) formazione;
d) prepensionamento;
e) zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali;
f) agroambiente e benessere degli animali;
g) miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;
h) imboschimento delle superfici agricole;
i) altre misure forestali;
j) miglioramento fondiario;
k) ricomposizione fondiaria;
l) avviamento di servizi di consulenza, di sostituzione nell'azienda e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
m) commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, compresa la creazione di sistemi qualità;
n) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
o) rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale;
p) diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito;
q) gestione delle risorse idriche in agricoltura;
r) sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura;
s) incentivazione di attività turistiche e artigianali;
t) tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali;
u) ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;
v) ingegneria finanziaria;
w) gestione di strategie integrate di sviluppo rurale attraverso partenariati locali;
x) attuazione di norme vincolanti;
y) utilizzazione di servizi di consulenza agricola;
z) partecipazione a sistemi di qualità alimentare;
aa) promozione dei prodotti di qualità.
— Le misure di cui alle lettere da j) a w) possono essere definite come misura unica, ossia j) incoraggiamento dell'adattamento e dello sviluppo delle zone rurali.
— Risorse del FEAOG, sezione «garanzia» per le misure di promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali adottate in applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 nelle zone (rurali) dell'obiettivo 2: … milioni di EUR (% del totale previsto per l'articolo 33).

▼B

9. **Descrizione delle misure contemplate ai fini dell'attuazione dei piani**

[Articolo 43, paragrafo 1, quinto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999].

Per ogni punto che segue, indicare:

A. le caratteristiche principali delle misure di sostegno;

B. altri elementi.

1. *Requisiti generali*

A. Caratteristiche principali delle misure di sostegno:

— elenco delle misure nell'ordine figurante nel regolamento (CE) n. 1257/1999,

— riferimento all'articolo (e al paragrafo) in cui rientra ciascuna misura di sviluppo rurale. Se sono citati due o più articoli, il pagamento va scomposto nelle sue varie componenti,

— obiettivo generale di ogni misura.

B. Altri elementi:

Nessuno.

2. *Requisiti relativi a tutte le misure o una parte di esse (1)*

A. Caratteristiche principali:

— eccezioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

B. Altri elementi:

— partecipazione comunitaria basata o sul costo totale o sulla spesa pubblica,

— intensità e/o importo dell'aiuto e differenziazione applicata (capi I-VIII),

— informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità,

— criteri per dimostrare la redditività economica (capi I, II, IV e VII),

— consuete buone pratiche agricole (capi V e VI),

— requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (capi I, II e VII),

— livello delle conoscenze e competenze professionali richieste (capi I, II e IV),

— sufficiente valutazione dell'esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti considerati (capi I e VII), conformemente agli articoli 6 e 26 del regolamento (CE) n. 1257/1999,

— descrizione di tutti i contratti in corso (dal periodo precedente), comprese le clausole finanziarie, e delle procedure/norme ad essi applicabili.

3. *Informazioni richieste per determinate misure*

Oltre a quanto precede, sono richiesti i seguenti dati specifici per le misure di cui ai singoli capi:

I. Investimenti nelle aziende agricole

A. Caratteristiche principali:

— settori della produzione primaria e tipi di investimenti.

B. Altri elementi:

— massimali d'investimento globale sovvenzionabile,

— tipologia dell' aiuto,

— indicazione delle norme per le quali può essere accordato un periodo all'agricoltore conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, giustificazione rispetto ai problemi specifici risultanti dalla messa in conformità con le norme suddette e durata massima del periodo per la norma in questione.

II. Insediamento di giovani agricoltori

A. Caratteristiche principali:

Nessuna.

B. Altri elementi:

▼B

— termine di cui dispongono i giovani agricoltori per adeguarsi ai criteri di ammissibilità nell'arco del quinquennio previsto dall'articolo 4, paragrafo, del presente regolamento,

— limiti di età,

— condizioni applicabili al giovane agricoltore che non si insedia nell'azienda come unico capo di essa o che vi si insedia nel quadro di associazioni o di cooperative il cui oggetto principale è la gestione di un'azienda agricola,

— tipologia dell aiuto all'insediamento,

— designazione dei servizi di consulenza agricola correlati all'insediamento dei giovani agricoltori in caso di concessione di un sostegno maggiore come previsto all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

III. Formazione

A. Caratteristiche principali:

Nessuna.

B. Altri elementi:

— interventi ammissibili e beneficiari,

— assicurazione che non sono proposti per il finanziamento normali sistemi o programmi di istruzione.

IV. Prepensionamento

A. Caratteristiche principali:

Nessuna.

B. Altri elementi:

— descrizione dettagliata delle condizioni riguardanti il cedente, il rilevatario e i lavoratori, nonché i terreni resi disponibili e in particolare l'uso della superficie che i cedenti possono conservare a fini non commerciali e il periodo per migliorare la redditività,

— tipologia dell'aiuto, inclusa una descrizione del metodo impiegato per calcolare l'importo massimo cofinanziabile per azienda e una giustificazione secondo il tipo di beneficiario,

— descrizione dei regimi nazionali di pensionamento e prepensionamento,

— informazioni dettagliate sulla durata dell'aiuto.

V. Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

A. Caratteristiche principali:

— importo dell'aiuto:

1) per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento (CE) n. 1257/1999: le proposte di applicazione delle disposizioni in materia di flessibilità riguardo all'importo massimo cofinanziabile di cui all'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, di detto regolamento devono essere debitamente giustificate. Precisare in che modo si intende garantire nella fattispecie il rispetto del massimale per le indennità compensative e spiegare la procedura amministrativa impiegata per assicurare la conformità all'importo massimo cofinanziabile. In caso di applicazione della media massima prevista nell'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999, precisare le circostanze oggettive che giustificano il ricorso a tale media;

2) per i pagamenti compensativi di cui all'articolo 13, lettera b) e all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999, calcoli agronomici dettagliati indicanti: a) le perdite di reddito e i costi originati dei vincoli ambientali, b) le ipotesi agronomiche di partenza;

3) per i pagamenti compensativi di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

— precisare eventualmente i problemi specifici che giustificano un sostegno superiore all'importo massimo, come previsto all'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, del citato regolamento,

▼B

— precisare eventualmente le motivazioni di un sostegno iniziale superiore, come previsto all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del citato regolamento.

B. Altri elementi:

— informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità e in particolare:

1) definizione della superficie minima;

2) descrizione dell'opportuno meccanismo di conversione utilizzato in caso di pascoli sfruttati in comune;

3) per i pagamenti compensativi di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento (CE) n. 1257/1999: giustificazione della modulazione dell'aiuto secondo i criteri dell'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

4) per i pagamenti compensativi di cui all'articolo 13, lettera b), e all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999: calcoli agronomici dettagliati fissati nel documento di programmazione approvato;

— modifiche rispetto agli elenchi delle zone svantaggiate adottati o modificati dalle direttive del Consiglio e della Commissione e agli elenchi delle zone soggette a vincoli ambientali.

VI. Rispetto delle norme

VI.1. *Attuazione di norme vincolanti*

A. Caratteristiche principali:

— elenco delle norme basate sulla normativa comunitaria, che possono beneficiare del sostegno previsto dall'articolo 21 *ter* del regolamento (CE) n. 1257/1999; data a partire dalla quale la norma è obbligatoria in virtù della normativa comunitaria e giustificazione della scelta.

B. Altri elementi:

— descrizione dell'incidenza significativa degli obblighi o delle restrizioni connessi al rispetto della nuova norma sulle spese dell'azienda agricola,

— importo del sostegno per norma ammissibile e calcoli dettagliati che permettono di giustificare tale importo.

VI.2. *Utilizzazione di servizi di consulenza agricola*

A. Caratteristiche principali:

Nessuna.

B. Altri elementi:

— descrizione del sistema di consulenza agricola attuato dallo Stato membro, compresa la procedura di selezione degli organismi incaricati dei servizi di consulenza,

— frequenza dell'aiuto accordato all'agricoltore che fa ricorso ai servizi di consulenza agricola nei 4 settori indicati all'articolo 21 quinques, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

VII. Agroambiente e benessere degli animali

A. Caratteristiche principali:

— giustificazione degli impegni sulla base degli effetti attesi,

— calcoli agronomici iniziali dettaglianti indicanti: a) le perdite di reddito e i costi originati in rapporto alle consuete buone pratiche agricole; b) le ipotesi agronomiche di partenza; c) il livello d'incentivazione e relativa giustificazione in base a criteri oggettivi.

B. Altri elementi:

— elenco delle razze locali minacciate di abbandono e indicazione del numero di femmine riproduttrici per le zone interessate. Questo numero deve essere certificato da un organismo specializzato o da un'organizzazione/associazione di allevatori, debitamente riconosciuti, i quali registrano e mantengono aggiornato il libro genealogico della razza.

▼B

L'organismo in questione deve possedere le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze di cui trattasi,

— per quanto riguarda le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, dimostrazione dell'erosione genetica sulla base di risultati scientifici e indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà endemiche/originarie (locali), la diversità della loro popolazione e le pratiche agricole prevalenti a livello locale,

— informazioni dettagliate sugli obblighi degli agricoltori ed ogni altra condizione contrattuale, tra cui il campo di applicazione e le procedure per l'adeguamento dei contratti in corso,

— modifiche del livello dell'aiuto fino al 120 % dei costi e delle perdite di reddito indicati nei calcoli agronomici fissati nel documento di programmazione approvato e giustificazione di tali modifiche,

— descrizione della copertura della misura che indichi come essa si applica in funzione del fabbisogno e fino a che punto è mirata in termini di copertura geografica, settoriale o altro,

— per gli impegni agroambientali e relativi al benessere degli animali nel loro insieme, vanno evidenziate le possibilità di combinare diversi impegni e di assicurare la coerenza tra gli impegni.

VIII. Qualità alimentare

VIII.1. *Partecipazione a sistemi qualità*

A. Caratteristiche principali:

— elenco dei sistemi qualità, comunitari e nazionali, ammissibili al sostegno; per quanto riguarda i sistemi nazionali, descrizione del sistema tenendo conto dei criteri stabiliti dall'articolo 24 *ter* del regolamento (CE) n. 1257/1999.

B. Altri elementi:

— importo del sostegno per tipo di regime ammissibile e giustificazione in funzione dei costi fissi di cui all'articolo 24 *quater* del regolamento (CE) n. 1257/1999.

VIII.2. *Promozione dei prodotti di qualità*

A. Caratteristiche principali:

Nessuna.

B. Altri elementi:

— elenco dei prodotti che possono beneficiare del sostegno in funzione dei sistemi qualità prescelti nell'ambito della misura di cui al punto VIII.1,

— procedura che permetta di garantire che le azioni ammesse a beneficiare del sostegno nel quadro dello sviluppo rurale non fruiscano già di un sostegno nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio,

— procedura di controllo ex ante del materiale informativo, promozionale e pubblicitario (articolo 26, del presente regolamento),

— descrizione delle spese ammissibili.

IX. Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

A. Caratteristiche principali:

— settori della produzione agricola di base.

B. Altri elementi

— criteri atti a dimostrare i vantaggi economici per i produttori primari,

— indicazione delle norme per le quali può essere accordato un periodo all'agricoltore conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, giustificazione rispetto ai problemi specifici risultanti dalla messa in conformità con le norme suddette e durata massima del periodo per la norma in questione.

▼B

X. Silvicoltura

A. Caratteristiche principali:

Nessuna.

B. Altri elementi:

— definizione di:

i) «terreno agricolo» in relazione all'articolo 32 del presente regolamento;

ii) «agricoltore» in relazione all'articolo 33 del presente regolamento;

iii) disposizioni che garantiscano che tali interventi sono adatti alle condizioni locali, compatibili con l'ambiente e, se pertinente, che preservano l'equilibrio tra la silvicoltura e la fauna selvatica;

iv) disposizioni contrattuali tra regioni e potenziali beneficiari in merito agli interventi di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

— in caso di applicazione dei listini di cui all'articolo 46 *bis*, indicazione:

i) degli importi dei listini dei prezzi unitari;

ii) del metodo seguito per la fissazione dei listini;

iii) che è stato rispettato il divieto di sovracompensazione;

— descrizione degli interventi ammissibili e dei beneficiari,

— legame tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali o subnazionali od altri strumenti equivalenti,

— riferimento ai piani di protezione delle foreste nelle zone classificate a rischio medio-alto dal punto di vista degli incendi boschivi, nonché la conformità delle misure proposte con detti piani di protezione.

XI. Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali

A. Caratteristiche principali:

— descrizione e giustificazione delle azioni proposte in relazione a ciascuna misura.

B. Altri elementi:

— definizione di ingegneria finanziaria, che deve essere conforme ai criteri generali di ammissibilità.

10. **Necessità di eventuali studi, progetti dimostrativi, formazione o assistenza tecnica (se pertinente)**

Articolo 43, paragrafo 1, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

11. **Indicazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili**

Articolo 43, paragrafo 1, settimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

12. **Disposizioni adottate per garantire un'attuazione efficace e adeguata, anche in materia di sorveglianza e valutazione; definizione degli indicatori quantificati per la valutazione; disposizioni relative al controllo, alle sanzioni e alla pubblicità**

Articolo 43, paragrafo 1, ottavo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

1. *Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli da 60 a 65 del presente regolamento.*

Tali indicazioni comprendono, in particolare:

— la possibilità di concedere anticipi a talune categorie di beneficiari di misure d'investimento,

— la descrizione dei canali finanziari per il pagamento del sostegno ai beneficiari finali,

— le disposizioni relative alla sorveglianza e alla valutazione del programma, in particolare i sistemi e le procedure per la raccolta, l'organizzazione e il coordinamento dei dati relativi agli indicatori finanziari, materiali e d'impatto,

— la funzione, la composizione e le regole procedurali degli eventuali comitati di sorveglianza,

▼B

— la codificazione. Tale codificazione deve essere conforme al modello fornito dalla Commissione.

2. *Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli da 66 73 del presente regolamento.*

Questa parte dovrebbe includere le singole misure di controllo, tese a verificare il merito della richiesta ed il rispetto delle condizioni per il sostegno, nonché le regole per le sanzioni.

3. *Indicazioni dettagliate sul rispetto dei criteri generali di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 1685/2000*

Articolo 45 del presente regolamento.

4. *Altre indicazioni*

Eventualmente, indicare l'applicazione del termine supplementare per la notifica dei casi di forza maggiore (articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento).

13. **Risultati delle consultazioni e indicazione delle autorità e organismi associati, nonché delle parti economiche e sociali**

Articolo 43, paragrafo 1, nono trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

1. *Descrivere:*

— le parti economiche e sociali e gli altri organismi nazionali competenti, che la normativa e la prassi nazionali prescrivono di consultare,

— le autorità e gli organismi agricoli ed ambientali da associare, in particolare, all'elaborazione, attuazione, sorveglianza, valutazione e revisione delle misure agroambientali e delle altre misure orientate verso l'ambiente, così da assicurare l'equilibrio tra queste misure e le altre misure di sviluppo rurale.

2. *Riassumere i risultati delle consultazioni e indicare in che misura le opinioni ed i pareri espressi sono stati presi in considerazione.*

14. **Equilibrio tra le varie misure di sostegno**

Articolo 43, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/199.

1. *Descrivere, con riferimento ai punti di forza, ai bisogni e alle potenzialità:*

— l'equilibrio tra le varie misure di sviluppo rurale,

— l'ambito di applicazione territoriale delle misure agroambientali.

2. *Secondo i casi, questa descrizione fa riferimento:*

— alle misure adottate fuori dal quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999,

— alle misure adottate o previste nell'ambito di altri piani di sviluppo rurale.

15. **Compatibilità e coerenza**

Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

A. Caratteristiche principali:

1. *Giudizio sulla compatibilità e la coerenza con:*

— le altre politiche comunitarie e le misure prese in attuazione di tali politiche, in particolare la politica di concorrenza,

— gli altri strumenti della politica agricola comune, in particolare qualora siano previste deroghe all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999,

— le altre misure di sostegno previste dai piani di sviluppo rurale,

— i criteri generali di ammissibilità.

2. *In ordine alle misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999, assicurare e, se necessario, chiarire quanto segue:*

— che le misure adottate a norma del sesto, settimo e nono trattino del citato articolo non formano oggetto di finanziamento a carico del FESR nelle zone rurali dell'obiettivo 2 e nelle regioni in via di transizione,

— che le misure non rientrano nel campo d'applicazione di altre misure di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1257/1999.

B. Altri elementi

▼B

Questo giudizio riguarda, in particolare, le disposizioni tese ad assicurare un adeguato coordinamento con le amministrazioni responsabili per:

— le misure di sviluppo previste nel quadro delle organizzazioni di mercato,

— le eventuali misure di sviluppo rurale istituite dalla legislazione nazionale.

16. **Aiuti di Stato complementari**

Articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

A. Caratteristiche principali:

identificare le misure per le quali saranno erogati finanziamenti supplementari sotto forma di aiuti di Stato [articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999]. Una tabella indicativa illustra l'ammontare dell'aiuto supplementare che sarà erogato nell ambito di ciascuna misura per ogni anno coperto dal piano.

B. Altri elementi:

— soppressione di un aiuto di Stato,

— modifiche del finanziamento aggiuntivo sotto forma di un aiuto di Stato concesso ad una delle misure nel documento di programmazione approvato,

— intensità dell'aiuto.

▼B

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 445/2002	Presente regolamento
Articolo 1	-
-	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1	-
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 5
Articolo 5, paragrafi 2 e 3	-
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	-
-	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18	Articolo 18
Articolo 19	Articolo 19
Articolo 20	Articolo 20
Articolo 21	Articolo 21
-	Articolo 22
-	Articolo 23
-	Articolo 24
-	Articolo 25
-	Articolo 26
Articolo 22	Articolo 27
-	Articolo 28
Articolo 23	Articolo 29
Articolo 24	Articolo 30
Articolo 25	Articolo 31
Articolo 26	Articolo 32
Articolo 27	Articolo 33
Articolo 28	Articolo 34
Articolo 29	Articolo 35
Articolo 30	Articolo 36
Articolo 31	Articolo 37
Articolo 32	Articolo 38
Articolo 33	Articolo 39
Articolo 34	Articolo 40
Articolo 35, paragrafo 1	Articolo 41, paragrafo 1
Articolo 35, paragrafo 2	Articolo 41, paragrafo 3
Articolo 35, paragrafo 3	Articolo 41, paragrafo 2
Articolo 36	Articolo 42

▼B

Regolamento (CE) n. 445/2002	Presente regolamento
Articolo 37	Articolo 43
Articolo 38	Articolo 44
Articolo 39	Articolo 45
Articolo 39 *bis*	Articolo 46
Articolo 40	Articolo 47
Articolo 41	Articolo 48
Articolo 42	Articolo 49
Articolo 43	Articolo 50
Articolo 44	Articolo 51
Articolo 45	Articolo 52
Articolo 45 *bis*	Articolo 53
Articolo 46	Articolo 54
Articolo 47	Articolo 55
Articolo 48	Articolo 56
Articolo 49	Articolo 57
Articolo 50	Articolo 58
Articolo 51	Articolo 59
Articolo 52	Articolo 60
Articolo 53	Articolo 61
Articolo 54	Articolo 62
Articolo 55	Articolo 63
Articolo 56	Articolo 64
Articolo 57	Articolo 65
Articolo 58	Articolo 66
Articolo 59	Articolo 67
Articolo 60	Articolo 68
Articolo 61	Articolo 69
Articolo 62	Articolo 70
Articolo 62 *bis*	Articolo 71
Articolo 63	Articolo 72
Articolo 64	Articolo 73
Articolo 65, paragrafo 1	Articolo 74, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 2
Articolo 65, paragrafo 2	Articolo 74, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 66	Articolo 75, primo comma
-	Articolo 75, secondo comma
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III